

Bologna, 30 settembre 2011

*La segnalazione all'A.G.:
gli aspetti giuridici*

Avv. Cristina Caravita

Responsabile UOS legale e assicurazioni

Ausl di Bologna- Consulente giuridico de Il Faro

Bologna, 30 settembre 2011

*Approfondimenti sulla
casistica.*

*La relazione scuola-famiglia
nei casi di sospetto abuso*

Dr. Luca Degiorgis

Ausl di Bologna- Consulente educativo de Il Faro

Giudice Onorario Minorile

Parleremo di:



- Tipologie di abuso
- Reati procedibili d'ufficio
- L'abuso e il disagio
- Comportamento da tenere da parte degli operatori
- Privacy e rapporti con la famiglia
- La segnalazione qualificata
- Cosa accade dopo la segnalazione
- La denuncia
- Cosa accade dopo la denuncia
- Timori degli operatori

Affronteremo :



- situazioni che riguardano :
- Un grave maltrattamento
- Una segnalazione impropria
- Un buon lavoro di sinergia tra scuola – AG – Servizio sociale – Servizio specialistico e famiglia
- Un breve excursus storico sui diritti del minore
- Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna

TIPOLOGIE DI ABUSO

Diverse forme di abuso

6

•
Maltrattamento

•
Patologie della
cura

•
Abuso sessuale



1) Il maltrattamento

7

Fisico: se il bambino subisce lesioni fisiche

Psicologico: se il bambino è svalutato, umiliato, denigrato, sottoposto a sevizie psicologiche in modo continuato e duraturo nel tempo

In concreto riguarda tutti i comportamenti sia attivi o omissivi che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute fisica o psichica del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità, nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere

Maltrattamento psicologico

8

- Più difficilmente rilevabile.
- Diventa rilevante per la segnalazione all'Autorità giudiziaria o al Servizio sociale se si sospetta una psicopatologia non trattata dai genitori o negata o se il genitore, debitamente informato e aiutato continua a porre in essere comportamenti che incidono negativamente su:
 - la stima e la valutazione di sé
 - La percezione degli altri e del mondo
 - Relazione con i coetanei

2) Patologia delle cure

Ipercure:

cure carenti rispetto ai bisogni fisici e psicologici propri del momento evolutivo del bambino

Es abuso di farmaci

Discuria:

Cure distorte e inadeguate

Es.: ipertrotettività,
accudimento tipico di fasi evolutive precedenti

Incuria:

Cure fisiche insufficienti (es. cibo, igiene, indumenti, cure mediche etc) e scarsa attenzione ai bisogni emotivi e affettivi del bambino (evasione scolastica)

Frequenza scolastica e pregiudizio

10

- La scarsa e irregolare frequenza, qualora non sussistano motivi di salute o particolari motivi familiari di cui comunque la scuola deve essere informata, può costituire motivo di pregiudizio al pieno sviluppo della personalità del bambino.
- In taluni casi può anche essere indicatore di situazioni di disagio o di malessere più grave in cui il bambino è coinvolto.

Corte appello Bologna 8.7.2011



È giusto togliere un figlio ai genitori perché non lo mandano a scuola? La bambina ha dodici anni e in prima media andava a scuola un giorno sì e due no. Sono intervenuti gli assistenti sociali e la Polizia municipale. E' partita la segnalazione al Tribunale dei Minorenni e il procuratore dei minori Ugo Pastore, citando le norme a tutela dei diritti degli under 18, dalla convenzione di New York al codice penale, ha chiesto di allontanare la piccola dalla famiglia.

No, ha risposto il Tribunale. La sezione minorile della Corte d'Appello di Bologna ha così confermato e motivato: "La condizione nomade e la stessa cultura di provenienza non induce a ritenere la sussistenza di elementi di pregiudizio per la minore". Non sono provati "comportamenti dei genitori che non siano riferibili al normale modo di vita per condizione e per origine".

Per la Corte, non mandare a scuola la figlia e farla vivere in condizioni igieniche precarie non rappresenta quindi un "pregiudizio" sufficiente.

Segnalazione al servizio sociale

12

- La patologia delle cure è da segnalare al Servizio sociale che provvederà agli opportuni approfondimenti anche attivando il tribunale dei minorenni

3) Abuso sessuale

13

Extrafamiliare

spesso associato a incuria fisica o psichica familiare
che ha facilitato l'adescamento del minore

Intrafamiliare

da parte di genitore, convivente dello stesso, fratello o
sorella anche extradomestico (zii, cugini, nonni)

Cosa si intende per abuso

14

- Si intende il coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali con assenza di completa consapevolezza e possibilità di scelta in violazione dei tabù familiari o della differenza generazionale agito da familiari, conoscenti, estranei
- Non è necessaria la costrizione né l'atto sessuale completo; bastano baci, toccamenti, sfregamenti delle parti intime in modo da soddisfare i bisogni sessuali dell'adulto

Abuso e reati

Reati procedibili d'ufficio



Sono tali quei reati in cui non vi è bisogno della querela da parte della persona offesa in quanto l'azione penale si attiva obbligatoriamente (salvo il caso di archiviazione) per il solo fatto che il Pubblico Ministero è venuto a conoscenza di una notizia di reato (art. 50 cpp)

Procedibilità a querela di parte



Sono procedibili a querela della persona offesa i reati che non possono essere perseguiti autonomamente dall'Autorità giudiziaria ma che richiedono l'espressione di una specifica volontà di accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto di reato.

Querela del minore



- In caso di reato perseguibile a querela, il minore può presentare querela se ha compiuto 14 anni. In sua vece, il diritto di querela può essere esercitato dal genitore / tutore / curatore, nonostante ogni dichiarazione contraria di volontà, espressa o tacita, del minore
- Se non li ha compiuti, la querela va presentata dal genitore o dal tutore
- Se manca il rappresentante o vi è conflitto di interessi è nominato un curatore speciale
- Il diritto di querela non può essere esercitato, salvo che la legge disponga altrimenti, trascorsi 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (6 mesi per reati sessuali, per questi reati la querela è irrevocabile).

Maltrattamento e reati

19

- Il maltrattamento è punito dalla legge penale come reato
- Vi sono più fattispecie possibili:

Riprendiamo il caso di Alexia

20

Delitti contro l'assistenza familiare

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE(art. 571 c.p.):

Procedibile d'ufficio

Consiste nell'infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori /educatore/professionista.

Il genitore ha il dovere di educare il figlio ma deve farlo nel rispetto della sua personalità e senza soffocarne le potenzialità individuali.

Se deriva una lesione si applicano le pene stabilite per il reato di lesioni personali ridotte a 1 terzo

esempi

- Ammesso il ceffone occasionale e non violento dato al figlio per ragioni educative (per sanzionare comportamenti pericolosi o avventati o dannosi) ma non se si usano mezzi illeciti (es. cinghia).
- Se l'autore del reato è insegnante o altro a cui il minore è affidato, non è ammessa nemmeno la modicissima vis.
- Lo stesso rimprovero severo può costituire abuso se dovuto a sterile autoritarismo (non finalizzato alla correzione) o arbitrario e intempestivo o rivolto a persona psichicamente fragile

Delitti contro l'assistenza familiare

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (art. 572 c.p.):

Procedibile d'ufficio

Consiste in condotte non occasionali da parte di genitore o parente/educatore/professionista che sono lesive dell'integrità fisica o psichica di una persona della famiglia o di minore di anni 14 o sottoposto a cura/protezione/vigilanza/custodia

Tali condotte "lesive" sono state meglio definite come "quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari" (sentenza 16.10.92 della Corte di Cassazione).

esempi

- Clima di sopraffazione e vessatorietà anche se solo riferito al coniuge e non direttamente al minore ma che genera uno stato di sofferenza e umiliazione
- Continue percosse, ingiurie e atti di disprezzo
- Continue omissioni al dovere di solidarietà compreso l'impedimento al rientro in casa
- Non costituiscono m. gravi sgarbi , violazione di doveri di convivenza se inidonei a offendere la integrità psicofisica del soggetto interessato

Dei delitti contro la persona

PERCOSSE (art. 581 c.p.)

- **Procedibile a querela di parte**
- Violenza fisica con qualunque forma: Pugni , schiaffi, calci, spinta, urto, colpi anche con oggetti contundenti, vie di fatto, trascinamento per i capelli, urto con auto etc.
- Se abituali di persona affidata alle cure, costituiscono maltrattamenti
- Se dalle percosse non deriva una malattia del corpo o della mente (ma solo lievi alterazioni quali ecchimosi

Dei delitti contro la persona

Lesioni personali dolose

LIEVISSIMA Art. 582 2 co.	LIEVE Art. 582 1 co.	GRAVE Art. 583 1 co.	GRAVISSIMA Art. 583 2 co.
<p>MALATTIA NEL CORPO O NELLA MENTE DI DURATA</p> <p>Non superiore ai 20gg</p> <p>SENZA LE AGGRAVANTI DI CUI AGLI ARTT. 583 e 585 C.P. (USO DI ARMI O SOSTANZE CORROSIVE – ARTT. 576 E 577 .C.P.)</p>	<p>MALATTIA DI DURATA</p> <p>DA 21 A 40gg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● MALATTIA O INCAPACITA' DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI DI DURATA <p>SUPERIORE A</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 40gg ● PERICOLO DI VITA ● INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO 	<ul style="list-style-type: none"> ● MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE INSANABILE ● PERDITA DI UN SENSO ● PERDITA DI UN ARTO O MUTILAZIONE CHE RENDA L'ARTO INSERVIBILE ● PERDITA DELL'USO DI UN ORGANO ● INCAPACITA' DI PROCREARE ● DIFFICOLTA' DELLA FAVELLA GRAVE E PERMANENTE ● DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO
A QUERELA	SI PROCEDE D'UFFICIO OBBLIGO DI REFERTO		

Delitti contro l'onore

Ingiuria (Art. 594 c.p.)

procedibile a querela di parte

- Offesa dell'onore di soggetto presente ad es. con sputo, con disegni, scritti, suoni, gesti, espressioni verbali
- tenuto conto del contesto verbale e ambientale in cui sono inserite

Delitti contro la libertà personale

Sequestro di persona (art. 605 c.p.)

- **Perseguibile d'ufficio**
- Privazione della libertà personale della vittima per un tempo minimo
- Pena aggravata se la vittima è minorenn
- E se il minore è condotto o trattenuto all'estero

Delitti contro la libertà morale

Violenza privata (Art. 610 c.p.)

- **procedibile d'ufficio**
- Se si costringe con violenza o minaccia altri a fare/tollerare /omettere qualcosa coartando o inibendo la volontà della persona e annullando la sua capacità di autodeterminazione

- Esempio:

Usare punizioni umilianti e dannose, violenze fisiche e psichiche per costringere la vittima a fare qualcosa (es. i compiti)

Delitti contro la libertà morale

Minaccia (Art. 612 c.p.)

procedibile a querela di parte

- Diventa procedibile d'ufficio se si prospetta un male grave (in base all'entità del male minacciato, alla particolarità del caso) o con particolari modalità (339 c.p.) es con armi,
- La minaccia di sporgere denuncia non integra il reato perchè il male minacciato non è ingiusto

Caso di Stefan

31

Reato di evasione scolastica (731 c.p.)

32

- Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza di un minore omette senza giusto motivo di impartirgli o fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30
- soggetto attivo del reato è anche il genitore ex art. 5 co 1 dlvo 76/05 che omette di fare impartire l'istruzione elementare e media secondo il TU 297/94 art. 111 co.1 per il periodo dell'obbligo scolastico di 10 anni (da ultimo dlvo 2006 n/296 art. 1 co. 622)

L'incuria è reato?



- È reato se vi sono lesioni personali (se la prognosi è superiore a 20 gg è procedibile d'ufficio-art. 582 cp) o se la carenza di cure è espressione di un atteggiamento intenzionalmente lesivo con atti reiterati nel tempo ed abituali (rientra nel reato di maltrattamenti)

Abbandono

di

minore

(art. 591 c.p.)



Deve sussistere:

- obbligo di custodia/cura (se si tratta del genitore la pena è aumentata)
- stato di pericolo (anche potenziale) per l'incolumità individuale o per la vita della persona
- Minore di età inferiore a 14 anni o incapace

Abbandono di minore

35

- Si può verificare un vero e proprio abbandono del minore quando è irreversibilmente (secondo i tempi evolutivi) privo di assistenza morale e materiale anche da parte dei membri della famiglia estesa (artt. 8-22 l. 149/01) v. Cass 8877/2006

Reati sessuali perseguibili d'ufficio



- Violenza sessuale anche di gruppo (con violenza, minaccia, abuso di autorità) su minorenni (art. 609 bis c.p. e 609 septies n. 1) –con aggravante se il minore non ha compiuto i 14 aa (609 ter cp)
- Si ha violenza sessuale anche in caso di atti sessuali approfittando dello stato di minorazione fisica o psichica (es. handicap) in tal caso si applica l'aggravante di pena di cui all'art. 36 L. 104/92
- corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p) di chi compie atti sessuali in presenza di minore < 14 aa al fine di farla assistere

Atti sessuali con minore 609 quater



- Si hanno atti sessuali con minore e non violenza in assenza di costrizione e con il consenso del minore
- Per la giurisprudenza si ha 609 quater e non bis se non c'è violenza o minaccia ma c'è adescamento del minore
- Comprende tutti i coinvolgimenti sessuali del minore (sia attiva che passiva sia su se stesso)
- Non è punibile il minore che compie atti sessuali con altro minore (che abbia compiuto 13 aa) se tra i due c'è una differenza di età non superiore a 3 aa

Atti sessuali

Minore
fino 9 anni



Procedibilità
d'ufficio

Atti sessuali

Minore
di età
compresa
tra
10-13
anni

se il colpevole è genitore
anche adottivo /convivente
del genitore, nonno, tutore,
educatore, insegnante,
relazione di cura –vigilanza-
custodia convivente

Se il colpevole è p.u. o
incaricato p.s. nell'esercizio
delle funzioni

Connesso ad altro reato
Proc. ufficio

Altri casi

Procedibilità
d'ufficio

Procedibilità
a querela

Atti sessuali

Minore
di età
compresa
tra
14-15
anni



se il colpevole è genitore
anche adottivo /convivente
del genitore, nonno, tutore,
educatore, insegnante,
relazione di cura –vigilanza-
custodia convivente



Procedibilità
d'ufficio



Altri casi



Non è reato

Atti sessuali

Minore
di età
compresa
tra
16-18
anni

solo se il colpevole è genitore
anche adottivo /convivente
del genitore, nonno, tutore

Procedibilità
d'ufficio

Altri casi

Non è reato

Atti sessuali

Minore
di
qualunque
età



Violenza
minaccia
Pubblico ufficiale /incaricato
di pubblico servizio con
costringimento



Approfittamento di
handicap fisico o psichico
(non semplice immaturità
intellettuale)

Procedibilità
d'ufficio

Delitti contro la morale familiare

Incesto

43

- E' il fatto di chi compie atti sessuali con un discendente (figlio, nipote) o un ascendente (genitore, nonno) o con un affine in linea retta (suocero/a; genero / nuora), ovvero con una sorella o un fratello, in modo che ne derivi pubblico scandalo. La pena è più grave in caso di relazione incestuosa duratura, e nei confronti del maggiorenne che commetta incesto con persona minore di anni 18 (**art. 564 c.p.**). *Il reato è perseguibile d'ufficio.*

Pedopornografia



- Pornografia minorile (600 ter cp) che si realizza con l'utilizzo diretto del minore, oppure con il commercio del materiale pedopornografico, o di pubblicità, o cessione anche gratuita
- È reato anche immettere in rete materiale pedopornografico
- Detenzione di materiale pornografico (600 quater cp) realizzato utilizzando minorenni

ABUSO E DISAGIO: CHE FARE

filmato

L'abuso e il disagio

47

L'abuso , oltre che costituire spesso un reato, è generalmente pregiudizievole per il minore in quanto produce uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo in modo non transitorio

Spesso è dal disagio osservato dagli operatori che si desume una condizione abusante

Attenzione al disagio

48

- Spesso l'abuso non è eclatante (es. manca un racconto del minore) e sono osservabili solo segnali di disagio
- Il disagio non è definito giuridicamente ma ricorre spesso nella normativa per significare quell'insieme di manifestazioni di sofferenza/malessere che possono esprimersi in modo difforme (nervosismo, aggressività anche agita, isolamento etc) e che possono avere varie cause (sociali, culturali, familiari etc)

L'ascolto attivo

49

- Si inizierà un accurato lavoro di osservazione, prestando attenzione ai segnali di sofferenza, favorendo il dialogo col minore, garantendogli la riservatezza in merito a eventuali confidenze e nel contempo la presa in carico del problema.

Clima di fiducia

50

- E' importante instaurare con i bambini un clima di fiducia e confidenza e incoraggiarlo a continuare a parlare senza mettere in dubbio la veridicità delle sue affermazioni, né formulare domande che già contengano una risposta (es c'è qualcosa che vuoi raccontarmi? Come è andata ieri sera? Etc).

Condivisione tra colleghi

51

- L'operatore scolastico (docente o personale ATA) che abbia sospetti di maltrattamenti o di abusi riguardanti un alunno, deve innanzitutto condividere i suoi dubbi con i docenti dell'Equipe pedagogica che segue il minore e con il Dirigente Scolastico.

Segnali

52

- è opportuno osservare il minore con continuità per poter cogliere i diversi segnali verbali e non verbali che vanno raccolti con oggettività e se possibile registrati in un testo scritto, riportando letteralmente le parole del minore e evidenziando i suoi stati d'animo durante il racconto (rabbia, calma, etc)
- Il monitoraggio della situazione deve essere costante, anche utilizzando eventuali materiali elaborati dal minore (disegni, testi scritti) che vanno conservati.

Possibili esiti

53

- E' possibile che a seguito dell'osservazione i sospetti si dissolvano senza la necessità di tradurli in segnalazione. Infatti episodi di trascuratezza materiale possono essere del tutto insignificanti, se il rapporto complessivo con i genitori è sano;
- ma non tenere conto di tali situazioni o sottostimarne la portata può far perdere preziose opportunità di intervenire su una situazione che potrebbe rivelarsi di rischio.

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

Trasparenza

55

- la “ regola” metodologica è quella di informare la famiglia su tutto quanto si sta facendo, con e per il minore, possibilmente già al momento della condivisione del progetto formativo e quindi già in quel momento si farà presente che è obbligo degli insegnanti e della scuola informare l'autorità giudiziaria in caso di necessità

Rapporto con la famiglia

56

- Nella gran parte dei casi, scuola e servizi concorderanno una strategia di azione della scuola mirante a coinvolgere la famiglia, per es. sostenendola nel rivolgersi direttamente ai servizi, allo scopo di fornire al bambino in difficoltà un sostegno psicologico, o per avviare i genitori ad un percorso di aiuto, oppure, nei casi dispersione/evasione scolastica, per aiutare la famiglia a garantire ai figli la frequenza a scuola.

Genitori collaboranti

57

- In questi casi i genitori saranno i primi destinatari delle azioni intraprese dalla scuola, quindi saranno pienamente informati delle preoccupazioni che la scuola ha rispetto al figlio.
- La scuola nella persona del Direttore Didattico, curerà l'invio della famiglia al Servizio.
- Saranno i genitori a richiedere eventualmente il coinvolgimento dei servizi esponendo loro la situazione che riguarda la famiglia.

Invio ai Servizi sociali

58

- Tale invio, per essere efficace, deve essere concordato , oltre che con la famiglia , con l'Assistente Sociale , prevedendo le necessarie informazioni di ritorno.
- La famiglia verrà quindi invitata a prendere contatto personalmente con l'operatore che le verrà indicato e sarà informata che, in caso contrario, la Scuola provvederà a una segnalazione scritta.

Mancata collaborazione della famiglia

59

Un caso relativamente frequente è quello in cui la famiglia, pur ripetutamente sollecitata, si rifiuta di collaborare al progetto proposto dalla scuola d'intesa con i servizi, per es. non presentandosi a colloqui o incontri organizzati ad hoc.

La scuola segnalerà la situazione specifica ai Servizi, affinché questi intervengano per impedire il pregiudizio che il minore sta vivendo, convocando a loro volta la famiglia e, se del caso, adottando le misure di protezione del minore previste dalla legge.

Segnalazione scritta ai Servizi

60

- Qualora non sia possibile un invio, e si renda necessaria una segnalazione scritta, il genitore dovrà esserne informato dalla Scuola stessa, al fine di mantenere o recuperare una relazione di fiducia
- Se il pregiudizio è causato dalla famiglia la scuola, nell'interesse preminente del minore, è legittimata a far conoscere la situazione ai Servizi senza il consenso informato dei genitori

Limiti

61

- L'onere della trasparenza trova dei limiti professionali e giuridici solo quando si sia di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso intrafamiliare, o, comunque, in cui si ha un forte motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia si traduca in un aumento del ricatto e della violenza in famiglia sul bambino

Non occorre il consenso in caso di denuncia

62

- In particolare non si richiede il consenso informato dei genitori per operare la denuncia all'autorità giudiziaria di un reato di cui sia vittima il minore: se l'insegnante raccoglie direttamente la notizia del reato, egli è tenuto personalmente alla denuncia in forza del principio di legalità.

Importanza della segretezza

63

- Si segnala che soltanto la segretezza della notizia di reato/pregiudizio intrafamiliare potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta di quegli elementi di prova ulteriori rispetto alla testimonianza del minore, che potranno “deresponsabilizzare” quest’ultimo, evitando o quanto meno riducendo notevolmente il suo coinvolgimento nel processo e il “peso” della sua testimonianza.

PRIVACY

Diritto alla riservatezza

65

- Il diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale della persona riconosciuto dalla Costituzione :
 - art. 2 la repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali
 - art. 13: divieto di ogni forma di ispezione o perquisizione personale
 - art. 14: inviolabilità del domicilio
 - art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione

Legge 176/91 ratifica conv ONU 1989

66

- Articolo 16
- 1. Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
- 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 3

67

- 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Art. 39

68

- Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.
- Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo

Legge sulla tutela della privacy

69

- D.lvo 195/2003 codice in materia di protezione dei dati personali che riorganizza le normative precedenti (L. 675/96):
- l'interessato ha diritto alla tutela dei propri dati cioè delle informazioni che lo riguardano
- Il trattamento (ogni operazione concernente i dati) e la comunicazione a terzi dei dati deve essere svolto nel rispetto del codice

Trattamento di dati

70

- La scuola, quale ente pubblico, può **trattare/comunicare** liberamente i dati del minore nei limiti dello svolgimento dei compiti istituzionali (artt. 18 e 19 D.Lvo 196/2003)
- Inoltre è lecito trattare i dati del minore senza il consenso dei genitori se:
 - È necessario per adempiere un obbligo previsto dalla legge (art. 24 lett. A D.lvo 196/03) es. denuncia
 - È necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo (art. 24 lett.e)

comunicazione

71

- Occorre invece una specifica norma di legge o regolamento (l'istituto scolastico non ha potere regolamentare) per:
 - comunicare ad enti **dati sensibili (informazioni su particolari condizioni es. salute, vita sessuale, origine etniche, convinzioni religiose o politiche**
 - o per comunicare con privati
(art. 19 D.lvo 196/2003)

Comunicazione di dati sensibili

72

- Il Ministero pubblica istruzione ha adottato il DM 7.12.06 n. 305 che identifica nelle schede allegate, che ne formano parte integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziarie di operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione, nel perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche previsioni di legge.
- ***Scheda n.4 comunicazione agli enti locali per le finalità di competenza es. servizi sociali (D.Lvo 112/98)***

Finalità di rilevante interesse pubblico

73

- Artt. 95 e 96 codice privacy
- L'attività di istruzione e formazione è finalità di rilevante interesse pubblico
- Resta ferma la disposizione di cui all'Art. 2 co. 2 DPR 249/98 :

la comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza

Riservatezza e segreto

74

- Il segreto d'ufficio si colloca in un'area di riservatezza ancora più profonda ed inviolabile ed è sancito come dovere da parte del codice penale (art. 326 c.p.)
- Consiste nel non rivelare a terzi i segreti appresi in ragione del proprio ufficio
- E' segreto ogni informazione che il terzo non ha diritto di conoscere al di fuori delle modalità e presupposti del diritto di accesso (art. 28 L 241/90 e art. 15 Dpr 3/57)
- Non si ha violazione se il terzo è autorizzato a conoscere i medesimi segreti

Denuncia e segreto d'ufficio

- non c'è violazione del segreto qualora sussista una giusta causa di rivelazione
- La giusta causa non è codificata dalla legge e comprende le scriminanti e situazioni atipiche tra cui rientra sicuramente l'obbligo di denuncia

Riservatezza e protezione del minore

76

- In ragione dell'interesse prioritario del minore (Conv. ONU), in caso di sospetto abuso intrafamiliare, venendo in gioco la salvaguardia della vita dello stesso, è possibile uno scambio di informazioni (preliminare alla segnalazione) con i servizi sociali di notizie sui minori, senza necessità del consenso dei genitori.



MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Archivio di Stato di Roma
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio
e per il Patrimonio Storico Artistico
e Demoetnoantropologico di Roma



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE



Presidenza italiana del
Consiglio dell'Unione
Europea



MOS + RA FOTO GRAFICA

MONELLI BANDITI



Gangemi Editore

Breve excursus sul percorso di tutela

78

Si possono individuare cinque fasi evolutive dei diritti del fanciullo a partire dall'inizio del XX secolo (tratto da A. Carlo Moro)

La prima fase dal 1901 fino all'incirca al 1947 è caratterizzata da una sorta di *invisibilità sociale* de bambini da parte della comunità e della normativa.

Nascono alcune organizzazioni e nel 1919 con la nascita dell'OIL (organizzazione internazionale per il lavoro) vengono adottati alcuni standard internazionali (per esempio viene vietato il lavoro notturno ai bambini)

Viene anche fatto esplicito riferimento al cibo, all'assistenza medica e all'aiuto nel caso di orfani o trovatelli



 LUCE

Breve excursus sul percorso di tutela



La seconda fase (1948 – 1977) si caratterizza per l'adozione della Dichiarazione di Ginevra del 1949 in cui i bambini e gli adolescenti vengono finalmente considerati una categoria da proteggere e con la proclamazione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nel 1959.

Questa dichiarazione si basa essenzialmente sull'assunto che “l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa”. Tuttavia nonostante contenesse per la prima volta degli espliciti riferimenti alla libertà, al diritto all'istruzione, etc questo documento rimane però solo una mera dichiarazione di principi senza vincoli per gli stati.